

Torino, 19/01/2022

Gentili Clienti  
Loro sedi

### **Circolare n. 2/2022**

**Oggetto: Assegno unico e universale per figli a carico** – D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 pubblicato in G.U. n. 309 del 30/12/2021.

La Legge n. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 che istituisce **a decorrere dal 1° marzo 2022 l'assegno unico e universale per i figli a carico per il periodo tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo** ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE.

A partire dal mese di marzo 2022 inizierà l'erogazione dell'Assegno Unico da parte dell'Inps. Questo assegno va a sostituire una serie di detrazioni e bonus fino ad ora esistenti ed erogati separatamente, ovvero:

- le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni
- l'assegno al nucleo familiare (ANF)
- il bonus natalità

Da marzo 2022 gli aventi diritto ad uno di questi incentivi non vedranno più comparire in busta paga le detrazioni per i figli minori di 21 anni né l'accredito degli importi legati alla ricezione dell'assegno nucleo familiari. L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Il cambiamento riguarda in sostanza gli stipendi netti e il soggetto erogatore del contributo: dato che non sarà più il datore di lavoro ad erogare i suddetti contributi in busta paga, il lavoratore vedrà diminuire il netto della propria busta paga. A fronte di una diminuzione di stipendio, tuttavia, il contribuente che ne ha diritto riceverà un bonifico direttamente dall'INPS, sull'IBAN da lui indicato in seguito ad una specifica richiesta telematica.

- **SOGGETTI BENEFICIARI**

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto, l'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

- **REQUISITI**

Secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 230/2021, l'assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Come precisato con Messaggio INPS n. 4748/2021, nel rispetto dei requisiti sopracitati, l'assegno è riconosciuto a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

- **IMPORTI MENSILI**

I criteri per la determinazione dell'assegno sono disciplinati dall'articolo 4 del decreto in esame.

**Figlio minorenni**

Secondo quanto previsto dal comma 1, per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. Come indicato dalla tabella 1, la riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

**Figlio maggiorenne**

Secondo quanto previsto dal comma 2, per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori.

Come indicato dalla tabella 1, la riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Alcune caratteristiche del nucleo familiare comportano la maggiorazione dell'importo dell'assegno unico, come indicato all'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021.

Nel caso di assenza di ISEE e di accertamento del nucleo di riferimento sulla base dei dati autodichiarati in domanda, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 dell'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021.

Secondo quanto previsto dal comma 3, per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. In particolare, tale importo:

- spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per i livelli superiori a 40.000 l'importo rimane costante.

I commi 4, 5 e 6 disciplinano la maggiorazione dell'assegno nel caso di figlio con disabilità:

- minorenni: per ciascun figlio con disabilità minorenni è prevista una maggiorazione degli importi di cui ai commi 1 e 3, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a:
  - a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza,
  - a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e
  - a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
- Maggiorenni fino al 21°anno: per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo di cui al comma 2 pari a 80 euro mensili .
- Maggiorenni oltre 21°anno: Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili , che:
  - spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  - si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori, secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante

Come previsto dal comma 7, per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi di cui ai commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Il comma 8 dispone che, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, che:

- spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori, secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Il comma 10, infine, prevede che a decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, l'articolo 5 del D.Lgs n. 230/2021 introduce per le prime tre annualità una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico. La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno, se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del DL n. 69/1988, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La sussistenza della seconda condizione è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta; il controllo successivo dell'autodichiarazione spetta all'INPS, il quale, in caso di dichiarazione mendace, procede alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

Componente familiare	Componente fiscale
<p>Per <b>componente familiare</b> si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della tabella A allegata al D.Lgs n. 230/2021;</li><li>• per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della tabella B allegata al D.Lgs n. 230/2021.</li></ul>	<p>Per <b>componente fiscale</b> si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della tabella C allegata al D.Lgs n. 230/2021, per ciascun genitore;</li><li>• negli altri casi, l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della tabella D (non allegata al D.Lgs n. 230/2021, come pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021).</li></ul>

Ai fini del riconoscimento degli importi indicati dalle tabelle A, B, C e D:

- vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
- va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del DPCM n. 159/2013, per le tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le tabelle C e D.

La maggiorazione mensile spetta a decorrere dal 1° marzo 2022:

- per l'intero, nell'anno 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

A decorrere dal 1° marzo 2025, la maggiorazione non spetta.

- **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per fare richiesta per l'assegno familiare unico è necessario:

- dotarsi di SPID o CIE o CNS per accedere al portale dell'INPS e inoltrare la domanda
- preparare i documenti utili ad ottenere il rilascio del proprio ISEE dai soggetti autorizzati

Le domande possono essere inoltrate in qualunque momento, ma si tenga presente che:

- per le domande presentate da gennaio a giugno 2022, l'Assegno Unico sarà erogato con valenza retroattiva dal 1° marzo
- per le domande presentate dopo il termine del 30 giugno, l'erogazione avverrà il primo giorno del mese successivo

- **EROGAZIONE DELL'ASSEGNO**

Il comma 4 dell'articolo 6 prevede che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta - anche successiva - in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Si precisa che l'assegno è riconosciuto:

- in caso di affidamento esclusivo e in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- in caso di nomina di un tutore/affidatario, nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

In particolare, ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita" il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda:

- *"In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente"* (prima casella).

Ad esempio, nel caso di genitori coniugati può essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi, selezionando la prima casella del modello di domanda, con la frase sopracitata. La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente.

Si può comunque optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda, come esposte nei prossimi punti elenco.

Nel caso di minore in affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario;

- *"Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota"* (seconda casella).

In ipotesi di affidamento condiviso si può optare per questa opzione;

- *"Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno"* (terza casella).

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della Legge n. 184/1983 l'assegno è erogato al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

L'Inps precisa che l'assegno viene erogato attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:
  - conto corrente bancario;
  - conto corrente postale;
  - carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante nei confronti del beneficiario della prestazione presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del DL n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

\*\*\*

Il 31 dicembre 2021 l'INPS, congiuntamente con l'Agenzia delle Entrate, ha predisposto due informative di dettaglio relative all'assegno unico e universale e ha invitato le aziende a dare ampia informativa ai dipendenti e a pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener conto del nuovo istituto.

In particolare, l'informativa per i sostituti d'imposta mira a:

- consentire una pianificazione tempestiva dell'adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l'erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per

l'adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;

- raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.

INPS e Agenzia delle Entrate, infatti, invitano i datori di lavoro ad informare tutti i dipendenti relativamente alla disciplina dell'assegno unico e universale di cui al D.Lgs n. 230/2021 (caratteristiche, importi e maggiorazioni, tempi e modalità di presentazione delle domande, contenuto della domanda, erogazione, abrogazioni e modificazioni, proroga delle misure temporanee). In particolare i lavoratori vanno avvisati che:

- al fine di poter percepire l'assegno unico e universale già dal mese di marzo - senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese - è necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande dal mese di gennaio;
- è possibile fare richiesta dell'ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare, solo dal 1° gennaio 2022.

**Si richiede pertanto di informare tutti i dipendenti relativamente alla nuova disciplina e si allega l'informativa che consigliamo di consegnare ai lavoratori e affiggere in bacheca in luogo comune visibile a tutto il personale.**

Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti e ci riserviamo di illustrare con successiva Circolare gli ulteriori chiarimenti non appena verranno resi noti dagli enti competenti.

Cordiali saluti.

Lo Studio